



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dai magistrati:

Lorenzo Orilia	Presidente
Tiziana Maccarrone	Consigliere Rel.
Giuseppe Grasso	Consigliere
Patrizia Papa	Consigliere
Linalisa Cavallino	Consigliere

Oggetto:

SIMULAZIONE

Ad.26/11/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18773/2022 R.G. proposto da:

██████████ Srl, In Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ -domicilio digitale alla PEC: ██████████ -
-ricorrente-

contro

██████████ S.r.l., già fallita il 9/10.12.1996 ed assoggettata a confisca dal Tribunale di Salerno con decreto n.4/2014, in persona dei coadiutori ed amministratori giudiziari ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ -domicilio digitale alla PEC: ██████████ -
-ricorrente incidentale-

contro

██████████ Srl, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
-intimata-



avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 451/2022 depositata il 14/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere Tiziana Maccarrone.

FATTI DI CAUSA

Dalla impugnata sentenza emerge quanto segue: [REDACTED] s.r.l. aveva trasferito a [REDACTED] s.r.l., con contratto di compravendita del 24.10.1995, un terreno in [REDACTED] di [REDACTED] e un villino in [REDACTED] in seguito [REDACTED] s.r.l. aveva ceduto con contratto del 16.7.1996 il villino a [REDACTED] s.r.l. e con contratto del 3.12.1996 il terreno a tale [REDACTED] [REDACTED] all'epoca della prima compravendita era pendente una procedura prefallimentare nei confronti della società venditrice definita, all'esito dell'accoglimento del ricorso contro l'iniziale provvedimento di rigetto pronunciato dal Tribunale di Salerno, con la sentenza dichiarativa del fallimento di [REDACTED] s.r.l. del 24/30.10.1996.

Il Fallimento di [REDACTED] s.r.l. aveva quindi convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Salerno la acquirente [REDACTED] s.r.l., nonché i successivi acquirenti [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] facendo valere la simulazione assoluta del primo contratto di compravendita del 24.10.1995 e dei successivi atti di trasferimento stipulati da [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. il 16.7.1996 e il 3.12.1996; in via subordinata, il Fallimento aveva formulato anche domande di revocatoria, ordinaria e fallimentare. L'atto di citazione era stato notificato a tutti i soggetti coinvolti nelle vendite, ma si erano costituiti solo [REDACTED] s.r.l. e il [REDACTED] ammesse le prove richieste dalle parti, il giudizio era stato sospeso in attesa dell'esito dell'opposizione proposta contro la sentenza dichiarativa di fallimento; confermato definitivamente il fallimento di [REDACTED] s.r.l., il giudizio era stato riassunto dagli amministratori giudiziari nominati in sede penale, perché i beni immobili oggetto dei contratti di cui si discute, così



come le quote sociali delle società [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l., erano stati nel frattempo sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale.

Il Tribunale di Salerno, ritenuto legittimamente ricostituito il contraddittorio, aveva dichiarato la simulazione assoluta del contratto di compravendita del 24.10.1995, idonea a determinare la nullità anche dei contratti successivamente stipulati dalla simulata acquirente [REDACTED] con obbligo di restituzione dei beni agli amministratori giudiziari o - ove non fosse stata definitivamente confermata la confisca preventiva - agli organi del fallimento-.

Proposto appello da [REDACTED] s.r.l., erano stati convenuti nel giudizio di impugnazione [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. - già contumace in primo grado- e [REDACTED] si erano costituiti gli amministratori giudiziari di [REDACTED] s.r.l., già fallita e sottoposta alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca con decreto del Tribunale di Salerno 21.3/4.4.2014, mentre [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] erano stati dichiarati contumaci. [REDACTED] s.r.l. aveva proposto istanza di nomina di curatore speciale ex art.78 c.p.c. per [REDACTED] s.r.l., anch'essa sottoposta alla misura di prevenzione patrimoniale della confisca con nomina degli stessi amministratori designati per [REDACTED] s.r.l.; la Corte d'Appello di Salerno aveva respinto l'istanza di nomina ex art.78 c.p.c. rilevando che, pur sussistendo un conflitto di interessi tra [REDACTED] s.r.l. e i suoi amministratori giudiziari, non era necessaria alcuna nomina ex art.78 c.p.c. perché era stata citata [REDACTED] s.r.l., i cui organi rappresentativi ordinari (nella specie l'amministratore unico nominato il 10.4.1996 fino alla revoca) non erano decaduti e potevano legittimamente rappresentarla nella situazione descritta; secondo la Corte di merito, la nomina dell'amministratore giudiziario non determinava, infatti, la cessazione dalla carica dell'amministratore della società, poiché l'amministratore giudiziario ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e



all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la loro redditività, ma non determina la modifica del contratto sociale o la sostituzione degli organi della persona giuridica, la quale rimane in vita e viene semplicemente privata del potere di gestire l'azienda.

Nel merito, la Corte d'Appello di Salerno aveva respinto tutti i motivi di doglianza, così motivando (per quanto ancora qui interessa):

-rispetto alla simulazione assoluta la posizione del curatore fallimentare della società apparente venditrice cumula sia la posizione del fallito, sia quella di terzo in luogo dei creditori, e può proporre l'azione anche in assenza di un credito certo, salva l'ipotesi di intervenuta chiusura del fallimento per pagamento di tutti i creditori, senza alcun onere di dimostrare la preesistenza di crediti pregiudicati dall'atto simulato; sotto il profilo della legittimazione, gli amministratori giudiziari dei beni e delle quote della ██████████ s.r.l. sono subentrati alla curatela fallimentare in forza del provvedimento di sequestro, che consentiva loro di esercitare non solo le funzioni di custodia di quanto sottoposto alla misura cautelare ma anche tutti i diritti connessi alla titolarità delle quote sociali, nonché i poteri gestori e di amministrazione; la loro legittimazione è proseguita dopo la confisca definitiva che ha sostituito la misura cautelare del sequestro; la legittimazione rispetto all'azione di simulazione deriva dal subentro degli amministratori giudiziari di nomina penale all'esercizio di tutte le azioni spettanti alla società fallita quando, come nel caso di specie, i provvedimenti di sequestro e successiva confisca di prevenzione hanno ad oggetto tutto l'attivo fallimentare; -nel merito, i motivi di appello non criticano in modo puntuale la sentenza nella parte in cui ritiene raggiunta la prova presuntiva della simulazione assoluta; -quanto alla pretesa buona fede dei terzi acquirenti, nel caso di specie la mala fede del terzo ██████████ ██████████ s.r.l. nell'acquisto dalla titolare apparente del bene, ██████████ s.r.l., si può desumere da alcuni indizi, sintomatici



dell'accordo diretto a consolidare la sottrazione del bene ai creditori del simulato alienante prima che ne intervenisse il fallimento (epoca della stipula degli atti, in pendenza della procedura prefallimentare; prezzo pattuito, pari a circa la metà del valore reale dei beni; mancanza di qualsivoglia documentazione di riscontro dell'effettivo pagamento del prezzo; società tutte strettamente collegate, facenti capo ad [REDACTED] a nulla rilevando il fatto che la misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di [REDACTED] s.r.l. sia stata revocata e che il legale rappresentante della società sia stato assolto dal reato di bancarotta fraudolenta in concorso (processo penale peraltro ancora pendente); anche tenendo conto delle emergenze in sede penale, rimangono significativi e univoci gli elementi indiziari già evidenziati dal Tribunale di Salerno e, in particolare, l'epoca delle stipule e la totale assenza di prova dell'intervenuto pagamento del prezzo, non avendo alcuna utilità, per questo ultimo profilo, le prove testimoniali assunte in sede penale (generiche e riferite ad un'altra operazione di vendita relativa alle quote sociali), nonché i rapporti personali tra [REDACTED] [REDACTED] domino di [REDACTED] s.r.l., e [REDACTED] domino di [REDACTED] s.r.l.; -respinto l'appello, le spese si liquidano secondo la soccombenza, tenendo conto di tre fasi e dello scaglione di riferimento del valore indeterminabile.

Avverso tale pronuncia, [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, con istanza di nomina di curatore speciale ex art.78 c.p.c. per [REDACTED] s.r.l.

[REDACTED] s.r.l., già fallita e assoggettata a misura di prevenzione patrimoniale, in persona degli amministratori giudiziari resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.

È rimasta invece intimata [REDACTED] s.r.l.

[REDACTED] s.r.l., sia [REDACTED] s.r.l. ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza.



Anche sia [REDACTED] s.r.l. ha depositato una memoria ai sensi dell'art. 380 bis 1 cpc..

RAGIONI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE

1. Rileva preliminarmente la Corte che non vi sono i presupposti per ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [REDACTED] (che con atto 3.12.1996 aveva acquistato da [REDACTED] s.r.l. il terreno in [REDACTED] precedentemente venduto da [REDACTED] s.r.l. alla dante causa), al quale, benché parte dei giudizi di merito, non risulta essere stato notificato il ricorso per cassazione (la pronuncia del Tribunale di Salerno di nullità del contratto di compravendita concluso tra [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] quale conseguenza della simulazione assoluta del contratto di apparente acquisto del bene compravenduto in capo alla società venditrice, non è stata peraltro sottoposta ad impugnazione nel giudizio di appello ed è divenuta definitiva).

Si richiama comunque, in proposito, tenuto conto dell'esito del presente giudizio (di cui a breve si dirà), l'orientamento costante di questa Corte di legittimità, secondo il quale <<il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizione del giudizio. Pertanto, la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato ad una delle parti, contumace nei precedenti gradi di giudizio, rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente, quando nessuna delle parti costituite nel giudizio di legittimità abbia formulato domande nei confronti di tale parte contumace>> -cfr. Cass. n. 18375/2010, che detta un principio di diritto di portata generale e rispondente alla ratio dell'art. 111 Cost.; cfr. anche Cass. n. 10839/2019, nel senso che i possibili rilievi di carattere processuale cedono, in applicazione del principio della ragione più liquida, nei casi in cui l'esito dell'impugnazione renderebbe meramente



formale l'attività da essi richiesta, con ingiustificato allungamento dei tempi del processo in violazione del disposto dell'art. 111 Cost.-.

Sempre preliminarmente, va rilevato che la società ricorrente ha proposto (v. pagg. 40-41 ric.) istanza di nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., per [REDACTED] s.r.l. in relazione all'introdotto giudizio di cassazione rilevando che [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., è tuttora sottoposta ad amministrazione giudiziaria, ai sensi del d. lgs n.159/2011 e ha come amministratori giudiziari gli stessi soggetti - [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] -, che sono amministratori di [REDACTED] s.r.l. <<giusta delibera assembleare del 1° luglio 2002 da allora mai revocata>>: sussisterebbe pertanto, secondo la ricorrente, un evidente conflitto di interessi tra la società [REDACTED] s.r.l. e i suoi rappresentanti, i quali sono gli stessi amministratori giudiziari della controparte [REDACTED] [REDACTED] s.r.l., interessati solo a far valere le ragioni di questa. Secondo la ricorrente, senza la nomina richiesta vi sarebbe un difetto di valida instaurazione del rapporto processuale e la violazione del diritto di difesa di [REDACTED] [REDACTED] s.r.l. - che sarebbe rilevabile anche d'ufficio -.

L'istanza di nomina è inammissibile.

A norma degli artt. 78 e 80 c.p.c. che l'istanza per la nomina di curatore speciale deve essere rivolta al <<presidente dell'ufficio giudiziario avanti al quale si intende proporre la causa>>, prima dell'introduzione di questa, mentre nel caso in esame l'istanza è contenuta nel ricorso già notificato anche alla società che si assume in conflitto di interessi, dopo l'articolazione dei motivi di critica ex art. 360 c.p.c. Una eventuale iniziativa d'ufficio, ai sensi dell'art. 80 co. 1 c.p.c., non appare praticabile nel caso di specie, perché dalla stessa prospettazione della situazione di conflitto di interessi che costituirebbe il fondamento dell'istanza effettuata dalla ricorrente [REDACTED] s.r.l. risulta chiaro che essa si sarebbe verificata già nel corso dei precedenti giudizi di merito e, segnalata in sede processuale, non è stata seguita da alcun



provvedimento di nomina perché ritenuta infondata dalla Corte d'Appello di Salerno.

La questione, a ben vedere, non riguarda, pertanto, l'effettiva rappresentanza o assistenza di [REDACTED] s.r.l. nel giudizio di legittimità, ma altri profili giuridici e cioè la legittimazione di [REDACTED] s.r.l. a far valere, in concreto, per [REDACTED] s.r.l. l'asserito conflitto di interessi prospettato e, in ipotesi affermativa, l'effettiva esistenza di una situazione di detta società inquadrabile nell'ambito del conflitto di interessi meritevole di essere risolta, nel processo, secondo le disposizioni degli artt. 78-80 c.p.c.; il momento della sua effettiva rilevazione nelle fasi di merito e l'adequatezza delle valutazioni in rito operate al riguardo; con quali conseguenze sulla ritualità degli atti del processo.

In sostanza, ove si sia verificato effettivamente, sia ancora rilevabile e lo sia su iniziativa di soggetti diversi dall'interessata, un *vulnus* nella rappresentanza di [REDACTED] s.r.l. in giudizio, già emerso nelle fasi di merito, non avrebbe alcuna utilità la nomina in questa sede di un curatore speciale per la società, poiché sarebbe prospettabile la possibile nullità del processo e dei provvedimenti che ne hanno definito le fasi - a far data dall'emersione dell'ipotetica situazione di conflitto di interessi - tale da richiedere eventualmente una rivalutazione del merito della controversia in sede di rinvio; diversamente, ove il processo si debba considerare invece regolarmente svolto, non sarebbe necessaria alcuna nomina di curatore speciale (cfr., per argomenti a conforto di quanto esposto, Cass. n. 11825/2025, espressione di un indirizzo interpretativo consolidato).

L'esame delle problematiche evidenziate si intreccia, quindi, con le questioni poste con il primo e il secondo motivo di ricorso per cassazione, nel cui ambito è opportuno affrontarle.



Ciò chiarito e passando all'esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la [REDACTED] s.r.l. lamenta la <<Violazione ex art.360, c. 1, n. 4, c.p.c., degli artt. 101, 112, 132, 279 e 342 c.p.c., in relazione agli artt. 78, 79 e 80 c.p.c., nonché in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. Nullità della sentenza impugnata e del procedimento per non aver nominato conformemente alla domanda formulata dall'esponente un curatore speciale alla [REDACTED] ex art.78 e ss. c.p.c.; per violazione dei principi che presiedono alla rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, delle eccezioni concernenti vizi insanabili di costituzione del rapporto processuale e quindi la ritualità del contraddittorio>>.

La ricorrente fonda le censure esposte sul fatto che il giudizio di primo grado era stato riassunto, dopo la disposta sospensione, dall'attrice [REDACTED] s.r.l. sottoposta ad amministrazione giudiziaria, rappresentata dagli amministratori giudiziari [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.r.l., anch'essa sottoposta - durante il periodo di sospensione del processo- a misura di prevenzione patrimoniale ex dl lgs. n.159/2011 quanto a quote e beni e rappresentata dagli stessi amministratori giudiziari; se anche questi ultimi agiscono come custodi per la conservazione e l'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, nel caso di specie gli stessi [REDACTED] e [REDACTED] erano stati nominati amministratori di [REDACTED] s.r.l. come da verbale di assemblea dell'1.7.2002, iscritto al registro delle imprese, con correlata cessazione dall'incarico del precedente amministratore; nonostante la produzione della delibera e della successiva visura camerale relativa alla società, sulla cui base era stata portata a conoscenza del Giudice la situazione di conflitto di interesse venutasi a verificare, la Corte d'Appello aveva respinto l'istanza ai sensi dell'art. 78 c.p.c. e aveva dichiarato la contumacia della società, alla quale l'atto d'appello era stato notificato sia presso la sede legale in Como, <<in persona del legale rappresentante *pro tempore*>>, sia presso gli amministratori giudiziari, in concreto



coincidenti con l'organo di legale rappresentanza; ciò nonostante fosse evidente l'impossibilità per [REDACTED] s.r.l. di difendersi in reale contraddittorio con la controparte, che aveva, appunto, la stessa rappresentanza.

Il motivo è infondato.

Non è controverso che [REDACTED] s.r.l. continui ad essere un soggetto di diritto esistente e diverso da [REDACTED] s.r.l.: la questione riguarda le persone che ne hanno la rappresentanza, in qualità di amministratori, e che dopo la sottoposizione della società ad amministrazione giudiziaria - intervenuta dopo l'introduzione del giudizio di primo grado, durante la sua sospensione - sarebbero in conflitto di interessi con la società che dovrebbero rappresentare, perché si tratta delle stesse persone che hanno la rappresentanza anche della società attrice e controricorrente, la quale si trova evidentemente in contrapposta posizione processuale rispetto a [REDACTED] s.r.l.

Il conflitto di interessi prospettato ha, pertanto, natura processuale, derivato dall'essere venuti a coincidere, dopo l'instaurazione del giudizio, gli amministratori - giudiziali - delle società parti del rapporto negoziale (la compravendita) oggetto di controversia a seguito della sottoposizione di entrambe a misura di prevenzione patrimoniale con correlata disposizione di amministrazione giudiziaria - che è situazione ben diversa da quella esaminata nella sentenza di questa Corte n. 6201/1997, riguardante una fattispecie in cui si contrapponeva alla società un soggetto privato che ne era contemporaneamente amministratore-legale rappresentante-.

[REDACTED] s.r.l. era stata ritualmente convenuta nel giudizio di primo grado ed era stata destinataria della notificazione del ricorso in riassunzione (ritenuta rituale). La società aveva quindi ricevuto la notificazione dell'atto di citazione in appello, da parte di [REDACTED] s.r.l., ancora presso la sede legale in Como; la notifica era diretta alla società in persona del legale rappresentante *pro tempore* e risulta essere stata ritualmente eseguita,



oltre che presso entrambi gli amministratori giudiziari; era seguita la declaratoria di contumacia da parte della Corte d'Appello di Salerno che, respinta l'istanza di nomina di un curatore speciale ex art.78 c.p.c., aveva ritenuto legittima la costituzione del contraddittorio in sede di impugnazione anche nei confronti di [REDACTED] s.r.l.

Occorre adesso verificare se la prospettata situazione di conflitto di interessi, interna a [REDACTED] s.r.l. in quanto prospettata come riguardante la relazione della società con il suo organo rappresentativo (coincidendo gli amministratori giudiziari con gli amministratori della società dopo la nomina dell'assemblea dei soci), possa essere fatta valere nel processo da un soggetto diverso e, nel caso di specie, dalla ricorrente [REDACTED] s.r.l., e sia idonea a rimettere in discussione la valida partecipazione al giudizio, anche dopo la sua riassunzione in primo grado, di [REDACTED] s.r.l. riconosciuta invece e confermata dalla Corte d'Appello di Salerno con la dichiarazione di contumacia.

La risposta deve essere negativa.

A norma dell'art. 78, co. 2, c.p.c. - *<<si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante>>*: l'interesse tutelato è esclusivamente quello della parte rappresentata e non quello delle altre parti, che non possono perciò sollevare questioni in ordine a situazioni di conflitto di interesse interne ad un'altra parte. Nel caso di specie tra la società e il suo organo rappresentativo-, salvo il ricorrere di un interesse proprio – manifestato idoneamente e non solo di generica garanzia del contraddittorio - a farlo – (cfr. Cass. n. 19149/2014, Cass. n. 1808/1979); la necessità della nomina di un curatore speciale sorge nei casi in cui il conflitto di interessi manifestatosi tra rappresentante e rappresentato non sia altrimenti disciplinato da norme sostanziali (e non è il caso di specie, trattandosi di società dotata di altri organi in grado di rilevare e gestire l'eventuale conflitto attraverso iniziative opportune anche quanto alla scelta sul se e



come partecipare al giudizio; si sottolineano anche la qualità degli amministratori giudiziari e i loro rapporti con gli organi sociali, e il permanere dei poteri di questi ultimi per contrastare la disposizione della misura di prevenzione e la conseguente amministrazione giudiziaria, quindi per tutelare interessi della società contrapposti a quelli di cui sono portatori gli amministratori giudiziari), per cui, in presenza del conflitto, la parte non può esercitare direttamente poteri che la legge le riconosce; solo in queste situazioni detti poteri debbono essere esercitati da un curatore speciale, la cui mancata nomina attiene all'esercizio dei poteri processuali e non al contraddittorio e i cui poteri sono limitati al periodo necessario a fronteggiarle - cfr. Cass. n. 12170/2005; Cass. n. 6020/2017, anche per le conseguenze di una eventuale omissione nella nomina di un curatore speciale, ove necessaria -.

██████████ s.r.l. non ha esplicitato un proprio interesse all'ottenimento della nomina, che eventualmente potrebbe legittimare le parti diverse dal soggetto che subisce il conflitto a proporre la richiesta, ex art. 79 u.c. c.p.c.: questo interesse non può essere di sola tutela del contraddittorio - che riguarda ovviamente tutte le parti del processo ma che proprio per questo non qualifica di per sé ogni parte alla proposizione dell'istanza ex artt. 78-80 c.p.c. - e non può derivare dalle difese di ██████████ s.r.l. in ordine al prospettato passaggio in giudicato della sentenza di declaratoria di simulazione assoluta per omessa impugnazione ad opera di ██████████ s.r.l. che non potevano comunque rilevare per la posizione di ██████████ s.r.l. e che, come si vedrà oltre, non hanno impedito a ██████████ ██████████ s.r.l. di rimettere in discussione l'esistenza dei presupposti della simulazione riguardo alla sua posizione di acquirente dalla simulata alienante, ottenendo una pronuncia nel merito -seppure di rigetto- dalla Corte d'Appello di Salerno.

In sostanza, quindi, con il rilevato conflitto di interessi la ricorrente vorrebbe non tanto far valere una situazione richiedente la necessità di



provvedere per garantire alla parte colpita l'esercizio di poteri processuali altrimenti compromessi, ma intende mettere in discussione, in radice, la corretta partecipazione al giudizio di █████ s.r.l., dichiarata contumace dalla Corte di merito all'esito della verifica della ritualità della sua citazione nel giudizio di impugnazione utilmente effettuata presso la sua sede legale -oltre che presso gli amministratori giudiziari-.

Si aggiunge ancora che, pur volendo ipotizzare l'esistenza di un interesse di █████ s.r.l. a proporre istanza ex art. 78 c.p.c. per █████ s.r.l., ciò non comporterebbe anche l'esistenza del diritto della stessa a far valere l'eventuale invalidità del processo per omessa nomina del curatore speciale: questo potere rimane prerogativa della parte interessata - e del Giudice, nell'esercizio dei poteri officiosi a garanzia della partecipazione effettiva e consapevole di tutte le parti al processo - e deve essere fatto valere dalla parte interessata nel corso delle fasi del processo o in sede di impugnazione dei provvedimenti che le concludono, salva la formazione del giudicato interno - cfr., per utili spunti di riflessione, Cass. n. 1808/1979 e Cass. n. 19149/2014, cit.

In conclusione: █████ s.r.l. non ha esplicitato un proprio specifico interesse a far valere il conflitto di interessi riguardante la diversa parte del processo █████ s.r.l., come l'art. 79 u.c. c.p.c. richiede; anche ipotizzando l'esistenza di un interesse della ricorrente all'istanza ex art. 78 c.p.c. per la posizione di █████ s.r.l., █████ s.r.l. non potrebbe utilizzare il prospettato conflitto di interessi, previsto nel solo interesse della parte che ne è colpita, per farne discendere l'invalidità del processo e del provvedimento che lo conclude; █████ s.r.l. è stata dichiarata contumace nella fase di appello all'esito della verifica della ritualità della notificazione nei termini sopra richiamati; l'esistenza di norme sostanziali -cfr. gli art.2475 e s. c.c., cfr. anche gli art.35 e s. d. lgs. n.159/2011- idonee a disciplinare il conflitto di interessi tra società e amministratori e la particolare posizione degli amministratori giudiziari, svolgenti i loro



compiti sulla base di un incarico che è prima di tutto di pubblico interesse -anche quando questi siano stati investiti, ove possibile, pure dell'amministrazione della società a norma del codice civile: si richiamano le disposizioni del d. lgs. n.159/2011, in particolare l'art.35 co 5 secondo il quale <<L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio >>; cfr. anche, sulle conseguenze dell'amministrazione giudiziaria ai sensi del d. lgs. cit. sugli organi sociali, Cass. n.19583/2019; Cass. pen. n.1689/2020-, non giustificano l'attivazione d'ufficio per rilevare e dirimere il conflitto nell'ambito del processo - cfr., per spunti di riflessione sulle questioni trattate, Cass. n. 6201/1997; Cass. n. 12170/2005; si richiamano anche Cass. n. 13827/2012 e Cass. n. 18544/2020 in materia fallimentare; Cass. n.19583/2019; Cass. pen. n.1689/2020-.

2. Con il secondo motivo di ricorso ■■■■■ s.r.l. lamenta la <<violazione, ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c. (nonché, occorrendo, violazione o falsa applicazione ex art.360, c.1, n.4, c.p.c.), degli art.75, comma 3, e 81 c.p.c., dell'art.14 delle disposizioni sulle leggi in generale (cd "preleggi") del c.c., dell'art.41, comma 6 d. lgs. n.159/2011, nonché dell'art.43, comma 1, l. n.267/1942, in relazione al combinato disposto di cui agli art.64, comma 9 e 63, comma 8 del d. lgs. n.159/2011. Nullità e/o erroneità della Sentenza della Corte d'Appello per non aver rilevato la carenza di legittimazione ad agire e/o l'insanabile carenza di legittimazione e rappresentanza processuale degli amministratori giudiziari di ■■■■■ s.r.l. a riassumere e proseguire il giudizio (spettando al contrario la legittimazione e rappresentanza al Curatore fallimentare di ■■■■■)

Secondo la società ricorrente gli amministratori giudiziari dei beni e delle quote di ■■■■■ s.r.l. non erano legittimati ad agire nell'interesse della società in relazione all'azione di simulazione assoluta e, comunque, non avevano i poteri di legittimazione e rappresentanza



processuale della società in relazione a detta azione. Questo perché nel caso di misure di prevenzione patrimoniali ex d. lgs. n.159/2011 l'amministratore giudiziario non subentra quale legale rappresentante della società e, nell'ipotesi di fallimento della stessa precedente o successivo alla disposizione della misura, le azioni esercitabili dallo stesso amministratore giudiziario o nelle quali egli può subentrare al curatore sono espressamente enunciate dagli art.63 e 64 d. lgs. cit. secondo indicazioni che, per la previsione dell'art.14 preleggi c.c. e per il noto principio della tassatività dei casi di legittimazione straordinaria ad agire ex art.81 c.p.c., non possono essere applicate analogicamente ad azioni diverse.

3. Con il terzo motivo di ricorso [REDACTED] s.r.l. lamenta la violazione, ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in relazione all'art.1415 c.c. nonché, occorrendo, violazione o falsa applicazione ex art.360, c.1, n.5 c.p.c. in relazione alle sentenze della Corte d'Appello di Salerno del 27 febbraio 2019 e Corte d'Appello di Napoli del 15 ottobre 2021 e della Corte di cassazione n.19426/2021 e n.48203/2017 attinenti ai fatti di causa (Ns. doc.1,2,3,4 allegate alle note di trattazione scritta del 3.12.21 in vista dell'udienza del 9.12.2001 nonché alle note scritte in vista dell'udienza del 1.7.2021 e sub doc. I, XII, XIII, XIV fascicoletto Cassazione). Nullità e/o erroneità della sentenza della Corte d'Appello per non aver rilevato che, nel caso di specie, l'esponente è terzo acquirente di buona fede>>.

Rileva la ricorrente che le misure di prevenzione patrimoniale disposte nei propri confronti erano state revocate e i procedimenti penali a carico del suo legale rappresentante si erano risolti positivamente perché era emerso, come risulta dai provvedimenti giudiziali richiamati, sia il pagamento di congrue somme di denaro delle società riconducibili al gruppo [REDACTED] in favore di [REDACTED] in cambio dei trasferimenti, sia la databilità della conoscenza tra [REDACTED] e [REDACTED] solo al 1996, sia la genericità delle testimonianze in ordine al permanere dei beni



compravenduti nella disponibilità di [REDACTED] alla cerchia familiare del quale [REDACTED] era risultato estraneo.

4. Con il quarto motivo di ricorso [REDACTED] s.r.l. sottopone a critica la sentenza d'appello per <<Violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 43, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, agli artt. 1414 e 1416 c.c. e all'art. 100 c.p.c. Nullità e/o erroneità della sentenza della Corte d'appello per non aver rilevato che, nel caso di specie, il curatore fallimentare di [REDACTED] aveva agito in giudizio con l'azione spettante ai creditori sociali e non già con l'azione spettante al fallito. Conseguente nullità e/o erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha rigettato la domanda di simulazione per omessa prova dei crediti legittimanti l'azione ex art. 1416, comma 2, c.c. >>.

La ricorrente aggiunge che il curatore fallimentare aveva agito in giudizio facendo valere la simulazione assoluta del contratto di compravendita solo quale azione spettante ai creditori sociali del simulato venditore, con esclusione dell'esercizio anche dell'azione a tutela del fallito: in conseguenza, sarebbe stata necessaria la dimostrazione dell'esistenza e consistenza dei crediti insinuati al passivo per la cui tutela agiva ma alcuna prova in tal senso sarebbe stata offerta, emergendo anzi che il fallimento non aveva passivo. Anche per questo motivo sarebbe carente la legittimazione o comunque l'interesse di [REDACTED] s.r.l. al subentro nell'azione di simulazione.

La Corte d'Appello di Salerno – osserva ancora la ricorrente – ha ricavato sia la legittimazione di [REDACTED] s.r.l. alla proposizione e alla coltivazione dell'azione di simulazione, derivante <<dal subentro degli amministratori di nomina penale nell'esercizio di tutte le azioni spettanti alla società fallita quando, come nel caso di specie, il sequestro e la successiva confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare>>, sia la sua fondatezza emersa in via presuntiva da una serie di <<elementi indiziari (inesistenza di pagamenti, collegamento tra



le due società facenti capo alla medesima persona fisica [REDACTED] ubicazione della società acquirente, coinvolgimento della famiglia [REDACTED] nei procedimenti penali)>>.

Il secondo e quarto motivo, che si prestano a trattazione unitaria, sono infondati.

La nomina di uno o più - in caso di complessità della gestione - amministratori giudiziari nel caso di disposizione di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi del d. lgs. n. 159/2011, è necessaria per l'amministrazione e la gestione dei beni colpiti dalla misura (di sequestro o di confisca preventiva non ancora definitiva) - cfr. l'art. 35 co. 1, d. lgs. cit.: <<Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario>>- in vista della loro destinazione finale per l'ipotesi della conferma definitiva della misura -o per l'ipotesi della sua revoca definitiva-. Il comma 5 dell'art.35 d. lgs. cit. dispone che <<L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi>>.

L'art. 40 d. lgs. cit. dispone, al comma 1, che <<Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi dell'attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112>> (si tratta dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), e il comma 3 specifica - per quanto qui interessa - che <<L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria



amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato>>; il precedente art.39 conferma l'assistenza legale a favore dell'Amministratore giudiziario per le controversie, anche in corso, relative ai beni sottoposti a misura di prevenzione, da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Le norme degli artt. 35 e ss. del d. lg cit. dettano una disciplina articolata che tiene conto sia della complessità, che può essere rilevante, dell'attività di conservazione e gestione dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale - anche in ragione delle caratteristiche che in concreto detti beni possono presentare-, sia della necessità di controlli e verifiche adeguate sulle attività e sui soggetti coinvolti.

È, pertanto, chiaro che la *ratio* sottesa al complesso delle disposizioni che nell'ambito del d. lgs. n.159/2011 regolano l'amministrazione giudiziaria dei beni oggetto di misura preventiva patrimoniale è quella di assicurare la gestione, ordinaria e straordinaria, dei beni sottoposti alla misura, attraverso l'operato dell'amministratore giudiziario che agisce sotto le direttive e il controllo del Giudice Delegato e, ove necessario, con il supporto dell'Agenzia, al fine di mantenerne la consistenza economica e la funzionalità evitando il decremento che potrebbe derivare dal <<fermo>> conseguente alla misura di prevenzione e, se possibile, incrementandone la redditività: non solo non vi è alcun motivo che giustifichi l'esclusione, dall'attività di conservazione e gestione -ordinaria e straordinaria- anche delle iniziative giudiziarie, attive e passive, necessarie al recupero o al mantenimento di attività inerenti ai beni sottoposti a misura -alle quali debbono essere assimilate, nelle ipotesi di sottoposizione a sequestro di tutti i beni, le azioni, già pendenti al momento della disposizione della misura preventiva, per il recupero di beni che si assumono solo fittiziamente usciti dal patrimonio del soggetto colpito dalla misura-, ma le disposizioni sopra richiamate e cioè l'art. 40, co. 1 e 3, e l'art. 39, prevedente una generale assistenza legale per le



controversie, dimostrano in positivo la ricomprensione nell'attività dell'amministratore giudiziario -sotto il controllo, si ripete, del Giudice delegato- di tutte quelle iniziative giudiziarie connesse alla valorizzazione e alla tutela dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale.

In sostanza, le caratteristiche dei poteri di conservazione e gestione degli amministratori giudiziari, comprensive delle iniziative giudiziarie a tal fine necessarie e/o opportune, si modellano sui beni sottoposti alla misura di prevenzione, che possono essere uno o alcuni beni del soggetto colpito oppure, come nel caso di specie, tutti i beni di ██████████ s.r.l. -per la quale sono stati sottoposti a sequestro prima, e poi a confisca, le quote dei soci e i beni aziendali, come emerge dall'accertamento in fatto contenuto nella sentenza d'appello, alle pagg.14/15-.

Nel contesto delineato devono essere esaminate le disposizioni degli artt. 63 e 64 d. lgs. n. 159/2011, che disciplinano le ipotesi in cui il soggetto titolare dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale sia dichiarato fallito dopo la sottoposizione alla misura del sequestro (art. 63: la declaratoria di fallimento poteva intervenire anche a seguito dell'iniziativa del PM, su segnalazione anche dell'amministratore giudiziario che ne ritenesse esistenti i presupposti, ai sensi del comma primo della norma) oppure prima (art. 64) -il ragionamento si svolge facendo riferimento alle disposizioni del RD n. 267/1942 e s.m.i., richiamate dalle norme e applicabili *ratione temporis*, senza tenere conto delle modifiche conseguenti all'entrata in vigore del d. lgs. n. 14/2019, che non trova applicazione nel caso concreto-.

L'art. 63 d. lgs. n. 159/2011 cit., rubricato <<*Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro*>>, dispone che quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare (in tal caso la verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a misura di prevenzione viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione



nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti; ma il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del d.lgs. n.159/2011); se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore e il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi del RD n. 267/1942 e s.m.i., e si applicano le disposizioni del d. lgs. n.159/2011; comunque, ai sensi del comma 8 dell'art. 63, <<*L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace*>>.

L'art. 64, rubricato <<*Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento*>>, stabilisce che il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, deve disporre con decreto non reclamabile la separazione dei beni sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario; <<*Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso*>> -così il comma 9 dell'art.64-.

Appare chiaro dal quadro sistematico delle disposizioni appena richiamate che l'intento del legislatore nell'ipotesi di sottoposizione a misura di prevenzione patrimoniale di beni, tutti o in parte, ricompresi - prima o dopo la disposizione della misura di prevenzione - nell'ambito della massa attiva fallimentare è quello di evitare che sugli stessi beni



concorrano i poteri di gestione sia del curatore - finalizzati alla realizzazione della massa attiva nell'interesse dei creditori del fallito e per la loro soddisfazione - che dell'amministratore giudiziario - volti alla conservazione e gestione del patrimonio nell'interesse dello Stato per l'ipotesi di conferma definitiva della misura -, attribuendo detti poteri a quest'ultimo senza alcun intento di limitarne l'operatività ma riconoscendo allo stesso, in presenza anche di una procedura concorsuale, pure la possibilità di esercitare le azioni che altrimenti solo il curatore avrebbe potuto promuovere, o di subentrare in esse ove già in corso.

Alla luce del disposto delle stesse norme, infatti, non ha alcuna giustificazione logica la riduzione della possibilità di agire in giudizio o di proseguire il giudizio in corso in capo agli amministratori giudiziari, nelle ipotesi di fallimento precedente o successivo alla disposizione di misura preventiva patrimoniale sui beni del soggetto fallito, nei soli casi delle <<azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267>> -cioè delle azioni previste dagli artt. 64/70 LF, che regolano gli <<effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori>> (così è rubricata la sezione III del RD cit.) e che hanno la finalità di assicurare una particolare tutela per i creditori rispetto agli atti posti in essere in loro danno dall'imprenditore ancora *in bonis* ma già in stato di difficoltà, presunta o da dimostrare a seconda delle caratteristiche dell'atto che si mette in discussione (a titolo gratuito o oneroso), dell'epoca della stipula o dell'effettuazione dell'atto, nonché dell'azione in concreto esperita-.

Una interpretazione del genere non trova alcun reale supporto nelle disposizioni esaminate ed è anzi ingiustificatamente limitativa dei poteri degli amministratori giudiziari e, quindi, contraria alla *ratio* del d. lgs. n.159/2011. Il senso delle disposizioni degli artt. 63, co. 8. e 64, co., 9 cit. è quello di riconoscere anche agli amministratori giudiziari la possibilità di esperire e coltivare, ricorrendone i presupposti per la



preesistente o intervenuta dichiarazione di fallimento, quelle azioni che, in assenza degli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9, d. lgs. cit., non potrebbero essere esperite al di fuori delle procedure concorsuali da soggetti ad esse estranei, in aggiunta quindi, e non in sostituzione "*ad excludendum*", con le altre azioni che sono da considerare ricomprese nei poteri di conservazione e di gestione dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale propri dell'amministratore giudiziario, da svolgere sotto il controllo del Giudice Delegato.

In conclusione, le disposizioni degli artt. 63, co. 8, e 64, co. 9, d. lgs. cit. ampliano l'ambito di operatività degli amministratori giudiziari che agiscono nell'interesse pubblico (v. anche l'art. 35, co. 5, d. lgs. n.159/2011).

Si deve, pertanto, ritenere che gli amministratori giudiziari di [REDACTED] s.r.l. sono legittimamente subentrati al curatore fallimentare della stessa società nell'azione da questi proposta contro [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.r.l., per far valere la simulazione assoluta del contratto di compravendita immobiliare intervenuto tra le [REDACTED] s.r.l., quale parte venditrice e [REDACTED] s.r.l., quale parte acquirente, in data 24.10.1995, e conseguentemente l'invalidità del successivo contratto intervenuto tra la simulata acquirente e [REDACTED] s.r.l. in data 16.7.1996: si trattava, infatti, di un'azione già introdotta nell'ambito della procedura fallimentare antecedente alla sottoposizione dei beni -tutti- di [REDACTED] s.r.l. alla misura preventiva patrimoniale di sequestro -poi seguita dalla confisca-, ex d. lgs. n.159/2011, quindi facente parte del patrimonio della società <<utilizzabile>> dagli amministratori giudiziari ai sensi dell'art. 64, co. 9, e dell'art. 63, co. 8, d. lgs. cit., e comunque esperibile anche dagli amministratori giudiziari ai sensi delle norme sopra richiamate -in particolare, degli artt. 35, 39 e 40 d. lgs. cit.-.

La società ricorrente sottopone a critica il *decisum* della Corte d'Appello di Salerno anche per un ulteriore profilo, e cioè per il fatto che la



domanda di simulazione assoluta sarebbe stata proposta dal curatore fallimentare in rappresentanza dei creditori sociali, dichiarandosi questi legittimato in quanto creditore del simulato alienante, e non quale azione spettante al fallito: ne conseguirebbe che pur ammettendo la possibilità per gli amministratori giudiziari di intervenire in luogo del curatore per azioni diverse da quelle richiamate dagli artt. 64, co. 9, e 63, co. 8, d. lgs. cit., nel caso di specie essi si sarebbero comunque sostituiti al curatore per l'azione che si afferma essere stata esperita solo in sostituzione dei creditori, ex art. 1416, co. 2, c.c., non anche nell'azione di simulazione spettante alla parte simulata venditrice, in concreto non esercitata; da questo la ricorrente farebbe discendere la necessità di prova dell'esistenza di crediti legittimanti l'azione ex art. 1416, co. 2, c.c., affermata inesistente per assenza attuale di creditori insinuati al passivo fallimentare.

Secondo [REDACTED] s.r.l. la prospettata limitazione dell'azione esperita dal curatore alla sola ipotesi di cui all'art. 1416, co. 2, c.c. emergerebbe dagli atti di causa: nell'atto di citazione per il primo grado, ove si richiama la consapevolezza di sottrarre, con la compravendita, ai creditori di [REDACTED] s.r.l. la generica garanzia del proprio credito, e ove si fa riferimento al danno derivante dall'assenza di contabilizzazione dei pagamenti (o alla loro effettuazione attraverso compensazioni di partita); nella comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, ove si ribadiscono le stesse considerazioni; dall'ammissione implicita della procedura fallimentare che non aveva risposto all'eccezione di omessa prova dell'esistenza del credito formulata ex art. 1416 c.c. dall'odierna ricorrente, tentando anzi di dimostrare il contrario; nella memoria di replica nel giudizio di secondo grado, nella quale si ribadiva che il prezzo, non era stato pagato ed era stato quindi sottratto ai creditori.

Il profilo di critica in esame, ferme le considerazioni sopra svolte sul legittimo subentro degli amministratori giudiziari in tutte le azioni



introdotte dal curatore riguardanti i beni sottoposti a misura preventiva patrimoniale, censura in realtà l'interpretazione e qualificazione della domanda di simulazione assoluta introdotta dal Fallimento di [REDACTED] s.r.l. e coltivata dagli amministratori giudiziali, effettuata dai Giudici di merito, in particolare dalla Corte d'Appello di Salerno che ha dato conto del rigetto dei motivi di critica svolti al riguardo, ex art. 342 c.p.c., dall'appellante ricorrente.

La Corte d'Appello ha evidenziato come <<l'appellante suppone che la legittimazione del curatore fallimentare della società (apparentemente) venditrice sia quella propria del creditore del simulato alienante, riconosciuta dall'art. 1416, comma 2, c.c. e la contesta sul presupposto che tale legittimazione dipenda dalla sussistenza di crediti ammessi al passivo>>, preesistenti rispetto all'atto simulato. Ma, rileva ancora il Giudice d'appello, <<nell'azione di simulazione della vendita compiuta dal fallito il curatore cumula la legittimazione già spettante allo stesso fallito>> quale parte contrattuale e quella spettante ai creditori sociali, ai sensi dell'art. 1416, co. 2, c.c., e <<in ciò non ha alcun onere di allegare e provare la preesistenza di crediti pregiudicati dall'atto simulato>>: poiché nel caso di specie il sequestro e la successiva confisca di prevenzione avevano per oggetto l'intera massa attiva fallimentare, gli amministratori giudiziali sono subentrati al curatore fallimentare anche nell'esercizio dell'azione di simulazione contrattuale spettante alla parte.

Ora, la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "*petitum*", potrà aversi una



violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di "*error in iudicando*", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "*error facti*", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (così Cass. n.11103/2020; cfr., tra le altre pronunce conformi, Cass. n. 30770/2023; Cass. n. 20536/2025).

Nel caso di specie non si profila alcuna delle situazioni sopra evidenziate perché non sono riscontrabili violazioni di legge, processuale o sostanziale: in particolare, il ragionamento seguito dalla Corte salernitana per motivare la decisione è logicamente articolato e tiene conto del complesso normativo di riferimento oltre che delle circostanze di fatto rilevanti, riconoscendo altresì la correttezza dell'operato del primo Giudice con pronuncia conforme -cfr., in ordine alla rilevabilità, in sede di legittimità, dei vizi di motivazione, Cass. a SU n. 8053/2014, alla quale si sono uniformate le pronunce successive-.

Del resto, la società ricorrente ritiene di derivare l'affermata limitazione della domanda di simulazione svolta dal curatore fallimentare alla sola ipotesi di cui all'art. 1416, co. 2, c.c., in modo indiretto, attraverso alcuni richiami a passaggi contenuti negli atti di controparte: in particolare, nell'atto di citazione e nella comparsa conclusionale per il primo grado, nonché nella memoria di replica di secondo grado, quindi attraverso un'attività interpretativa che, valorizzando alcuni elementi delle difese svolte dal Fallimento di [REDACTED] s.r.l., vorrebbe giungere - inammissibilmente in sede di legittimità, al di fuori delle ipotesi sopra richiamate- ad una valutazione della domanda in termini limitativi rispetto a quanto riconosciuto concordemente dai Giudici di merito.



Resta a questo punto da esaminare il terzo motivo di ricorso, che è anch'esso infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione di buona fede che assiste coloro che abbiano acquistato, in dipendenza del negozio simulato, un diritto proprio ed autonomo sulla cosa simulatamente alienata, ha valore di presunzione semplice, per superare la quale possono essere utilizzate, quali fonti legittime ed esclusive di convincimento del giudice, anche delle semplici presunzioni aventi i requisiti prescritti dall'art 2729 c.c. (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 27048 del 18/10/2024).

Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Salerno ha rilevato che, in concreto, la mala fede del terzo, [REDACTED] s.r.l., nell'acquisto dal titolare apparente [REDACTED] s.r.l. si poteva desumere <<da alcuni indizi sintomatici dell'accordo diretto a consolidare, con un successivo trasferimento, la sottrazione del bene ai creditori del simulato alienante ([REDACTED] prima della dichiarazione di fallimento>>, quali: la stipula di entrambi gli atti traslativi in pendenza del procedimento prefallimentare nei confronti di [REDACTED] s.r.l.; l'entità del prezzo del villino e del terreno pertinenziale, in entrambi gli atti inferiore di oltre la metà al valore reale del bene; l'assenza di riscontro documentale di effettivo pagamento in entrambi i contratti; l'effettuazione delle operazioni nell'ambito di società che risultavano, da provvedimenti relativi alla procedura fallimentare e alle misure di prevenzione, strettamente collegate e tutte facenti capo a [REDACTED] [REDACTED] al momento della seconda vendita a [REDACTED] s.r.l. l'amministratore di [REDACTED] s.r.l., che era [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] era subentrato il 10.4.1996 a [REDACTED] [REDACTED] (figlio di [REDACTED] socio al 90% e amministratore di [REDACTED] s.r.l.), mentre amministratrice di [REDACTED] s.r.l. era [REDACTED] moglie di [REDACTED]. Analizzate quindi approfonditamente le emergenze dei giudizi sia penali che relativi alle misure di prevenzione conclusisi con le sentenze richiamate dalla ricorrente, la Corte di merito ha ritenuto comunque significativi i plurimi e



precisi elementi indiziari richiamati, tali da formare per la loro univocità e concludenza la prova presuntiva della partecipazione di [REDACTED] s.r.l., attraverso il suo dominus [REDACTED] ad un accordo complessivo diretto a sottrarre il bene, <<mercè le due alienazioni, alla massa dei creditori del simulato alienante ([REDACTED] prima della dichiarazione di fallimento)>>, dovendosi a tal fine particolarmente evidenziare la mancanza di prova di un effettivo pagamento del prezzo: questo, in particolare, non si può affermare essere invece intervenuto sulla base delle risultanze penali, poiché l'unico pagamento dalle stesse emergente riguarda un'altra operazione di vendita avente ad oggetto le quote sociali.

Anche per il profilo della riscontrabilità della buona fede del terzo, rilevante ex art.1415 c.c., la Corte d'Appello di Salerno ha ampiamente motivato la decisione di escluderne la sussistenza, in accordo con il deciso di primo grado, tenendo debitamente conto delle risultanze dei giudizi penali e relativi alla misura di prevenzione patrimoniale, analiticamente considerate, e ritenendo che le stesse non potessero mettere in discussione l'articolato quadro indiziario fondante anzi, all'esito di un ragionamento presuntivo ben supportato, la prova della mala fede di [REDACTED] s.r.l., considerata pienamente consapevole -per quanto qui interessa- del carattere simulato della compravendita della sua dante causa [REDACTED] s.r.l.

Non si è concretizzata quindi alcuna violazione del disposto dell'art.1415 c.c., in tesi rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c.

I rilievi critici della società ricorrente mirano a rimettere in discussione l'interpretazione e valutazione del materiale istruttorio acquisito, anche nell'ambito del giudizio di appello, che è attività propriamente meritale sottratta al vaglio di legittimità quando è sorretta, come nel caso di specie, da un apparato motivazionale effettivo, logico e privo di contraddizioni insanabili -cfr., per tutte, Cass. n.8053/2014 che ha espresso sulla possibilità di sottoposizione a critica della motivazione in



sede di legittimità un orientamento interpretativo ormai consolidato nel senso esposto-.

RICORSO INCIDENTALE SUBORDINATO

██████████ s.r.l. ha proposto un primo motivo di ricorso incidentale subordinato, articolato in più punti, riguardanti il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta, ex art.342 c.p.c., nel giudizio di impugnazione e disattesa dalla Corte di merito, e plurimi profili di prospettata violazione del disposto dell'art.345 c.p.c. (██████████ s.r.l. non avrebbe mai sollevato, prima dell'appello, questioni sull'integrità del contraddittorio e su un ipotetico conflitto di interessi, con la conseguenza che si tratterebbe di questioni nuove; anche la carenza di legittimazione attiva degli amministratori giudiziari sarebbe stata sollevata solo in comparsa conclusionale d'appello; discorso analogo sarebbe valso anche in ordine alla limitazione dell'esperibilità dell'azione di simulazione al solo curatore fallimentare).

Questo motivo di ricorso incidentale, con plurime articolazioni, essendo condizionato, non deve essere esaminati alla luce del rigetto del ricorso principale.

RICORSO INCIDENTALE NON SUBORDINATO

██████████ s.r.l. propone ancora un motivo di ricorso incidentale, non condizionato, con il quale lamenta la <<violazione o falsa applicazione dell'art.10 comma 1 c.p.c. (rilevante ex art.360 co 1 n.3 c.p.c.)>>

La Corte d'Appello ha liquidato le spese di causa a carico di ██████████ s.r.l. nella misura di € 4.500,00, oltre accessori, valutando la controversia di valore indeterminabile al fine della individuazione dello scaglione di riferimento ex DM n.55/2014.

La ricorrente incidentale lamenta che, invece, il valore della controversia si sarebbe dovuto individuare in base al valore dell'immobile apparentemente compravenduto, che la consulenza di stima prodotta in



giudizio, portante la data del 28.7.1994, individuava all'epoca in £ 350.000,00; la stessa [REDACTED] s.r.l. aveva, del resto, indicato il valore della controversia in sede di appello, al fine della quantificazione del CUT da versare, in misura superiore a € 520.000,00. L'importo in concreto liquidato sarebbe stato quindi determinato in violazione dell'art.10 c.p.c., prendendo a riferimento uno scaglione di valore sbagliato, al di sotto dei minimi tariffari applicabili.

Il motivo è fondato.

Si legge a pag. 17 della sentenza sottoposta a ricorso per cassazione che il valore del villino con terreno pertinenziale apparentemente acquistato da [REDACTED] s.r.l. e rivenduto a [REDACTED] s.r.l. era stato stimato, nella perizia allegata all'atto di citazione, del 28.7.1994 in £ 350.000.000.

Ai sensi dell'art.5 co 1 DM n.55/2014 e s.m.i., il valore della controversia si determina con riferimento alle disposizioni del codice di procedura civile: quindi, avendo la controversia ad oggetto un contratto di compravendita immobiliare di cui si assume la simulazione assoluta, il valore da prendere a riferimento per la quantificazione delle spese legali è quello dell'immobile che ne era oggetto, ex art.10 e 12 c.p.c. -cfr. Cass. n.12011/1992-.

Non rileva, di per sé, il fatto che in primo grado fosse stata svolta da parte del Fallimento attore anche una domanda risarcitoria, sia perché detta domanda, respinta in primo grado, non era stata riproposta in appello, sia perché <<In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, il principio per il quale, ove siano state proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, la controversia deve essere ritenuta, nel complesso, di valore indeterminabile, opera solo laddove l'applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile consenta il riconoscimento di compensi superiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione applicabile in ragione del cumulo delle domande di valore determinato>>



-cfr. Cass. n.4187/2017. Nel giudizio di appello, che ha provveduto sulle sole spese della fase di impugnazione essendo stata confermata la sentenza di primo grado, la controversia era già, comunque, limitata alla sola domanda di simulazione assoluta, del contratto di compravendita immobiliare tra [REDACTED] s.r.l. e [REDACTED] s.r.l., e della successiva cessione del villino con terreno pertinenziale oggetto del primo da [REDACTED] s.r.l. a [REDACTED] s.r.l.

L'importo in concreto liquidato a titolo di spese processuali per il giudizio di appello è inferiore ai minimi tariffari, anche prendendo a riferimento il valore dell'immobile all'epoca dell'introduzione del giudizio.

In conclusione, deve essere accolto il motivo del ricorso incidentale non condizionato, mentre deve essere rigettato il ricorso principale con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla stessa Corte d'Appello che, in diversa composizione, dovrà rivalutare la pronuncia relativa alle spese processuali del grado di appello, da liquidare tenendo conto dell'effettivo valore della controversia. Il Giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico della ricorrente principale [REDACTED] s.r.l., di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso incidentale non condizionato, rigetta il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Salerno che, in diversa



composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente [REDACTED] s.r.l., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 26 novembre 2025.

Il Presidente

Lorenzo Orilia

